

(N. 2706)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Assunzione a carico del Bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, a seguito della destinazione (sul Fondo lire) della somma di 2,5 miliardi di lire a favore del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

ONOREVOLI SENATORI. — Col paragrafo 5 dell'articolo 4 dell'Accordo per la cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato in Roma il 28 giugno 1948 e col paragrafo 2 lettera b) delle note scambiate nel novembre 1948 tra l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Roma ed il Ministro degli affari esteri d'Italia, approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 1174 del 20 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1950, fu stabilito che il rimborso dei diritti postali per il trasporto in Italia dei pacchi dono U.S.A., fissati dall'Amministrazione italiana secondo i tassi previsti dagli accordi postali internazionali, sarebbe stato effettuato mediante prelievo del relativo importo dal « Fondo speciale (fondo lire) ».

Senonchè, poi, in seguito a richiesta del Ministero dei lavori pubblici, il Capo della missione in Italia per la Cooperazione economica europea partecipò di avere approvato l'assegnazione di 2,5 miliardi di lire per l'esecuzione di opere non iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a condizione peraltro che il Governo italiano avesse rinunciato ad ogni pretesa per quanto concerne le spese di trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti di America.

Avendo il Governo italiano ritenuto conveniente di accettare la posta condizione, e non potendo, d'altra parte, l'Amministrazione postale italiana rinunciare al rimborso della suddetta spesa di 2,5 miliardi per il trasporto dei pacchi dono U.S.A., si sono avute al riguardo

intese tra questo Ministero e quello del Tesoro per porre a carico dello Stato la spesa stessa.

D'accordo, peraltro, col Ministero del tesoro, è stato redatto l'unito schema di disegno di legge per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato del rimborso dell'importo dei diritti postali spettanti all'Amministrazione delle poste italiane per il trasporto dei pacchi dono U.S.A. durante il periodo dal 1° gennaio 1949 a tutto il 31 dicembre 1951.

Come risulta dall'articolo 1 del detto schema di disegno di legge, il rimborso di cui trattasi è stato stabilito in misura forfetaria in 2,5 miliardi di lire.

Dall'articolo 2 risulta, inoltre, che alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-1952.

Con l'articolo 3, infine, viene autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni del bilancio.

Con questa breve relazione illustrativa, il disegno di legge si sottopone all'esame ed approvazione di codesta Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il rimborso all'Amministrazione delle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono U.S.A. che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2 lettera b) delle note del 26 novembre 1948 scambiate fra il Ministro degli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174, doveva essere effettuato mediante prelievo dal « Fondo speciale (fondo lire) » di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, è assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951.

A titolo di rimborso forfetario della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrisponderà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di lire 2,5 miliardi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 1 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.